ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

# Art. 8

## Albo dei consulenti del lavoro

E' istituito in ogni Provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente puo' esercitare l'attivita' nella Provincia nel cui albo e' iscritto. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui e' in possesso l'iscritto. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'. In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si puo' essere iscritti in piu' albi provinciali.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro |
| Estremi | Legge 12 ottobre 1964, n. 1081 |
| Titolo | II — Albi dei consulenti e condizioni per l'iscrizione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-8-albo-dei-consulenti-del-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it